

Emendamento 92

Marco Zanni, Marco Valli

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0189/2016

Hugues Bayet

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al **30 per cento** degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 1 000 000 EUR, se superiore. L'EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l'imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.

2. Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nell'esercizio fiscale in cui sono sostenuti solo fino al **10 %** degli utili del contribuente prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) o fino a un importo di 1 000 000 EUR, se superiore. L'EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi imponibili gli importi corretti per l'imposta relativi agli interessi passivi netti e altri costi equivalenti agli interessi nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a svalutazioni e ammortamenti.

Or. en

1.6.2016

A8-0189/93

Emendamento 93

Marco Zanni, Marco Valli

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0189/2016

Hugues Bayet

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli oneri finanziari che non possono essere dedotti nell'esercizio fiscale in corso a norma del paragrafo 2 sono deducibili fino al **30 per cento** dell'EBITDA negli esercizi fiscali successivi allo stesso modo degli oneri finanziari relativi a detti esercizi.

5. Gli oneri finanziari che non possono essere dedotti nell'esercizio fiscale in corso a norma del paragrafo 2 sono deducibili fino al **10 %** dell'EBITDA negli esercizi fiscali successivi allo stesso modo degli oneri finanziari relativi a detti esercizi.

Or. en

1.6.2016

A8-0189/94

Emendamento 94

Marco Zanni, Marco Valli

a nome del gruppo EFDD

Relazione

A8-0189/2016

Hugues Bayet

Norme contro determinate pratiche di elusione fiscale

COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota **effettiva** dell'imposta sulle società **inferiore al 40 per cento dell'aliquota effettiva che sarebbe stata applicata nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente;**

b) nell'ambito del regime generale applicabile nel paese dell'entità, gli utili sono soggetti a un'aliquota dell'imposta sulle società **del 25 %**. **Tale aliquota è computata sulla base dell'utile precedente alle operazioni poste in essere dai paesi in questione per ridurre la base imponibile soggetta all'aliquota;**

Or. en